



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott. Dario Albergo,

visto l'art. 76, comma 6, CCII, per cui il procedimento di concordato minore si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica;

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

esaminata la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII depositata nell'interesse di CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO MARIA, con l'ausilio dell'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta, nella persona del Gestore della Crisi Dott. ROBERTO GIACALONE;

letta la relazione dell'OCC e considerate le conclusioni ivi rassegnate;

visti i documenti depositati, anche in integrazione successiva;

ritenuto che la proposta appare idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII (restando salva la successiva verifica delle più stringenti condizioni per l'omologazione);

visto l'art. 78 CCII;

ritenuto che vanno concesse le misure protettive richieste dal debitore;

ritenuto che non appare, allo stato, necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura del gestore della crisi;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA APERTA la procedura di concordato minore;
- 2) DISONE che, a cura del gestore della crisi, il presente decreto e la proposta (nella versione consolidata all'ultima versione disponibile) siano immediatamente comunicati a tutti i creditori;
- 3) ASSEGNA ai creditori un termine di TRENTA GIORNI dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- 4) AVVERTE i creditori che, con la comunicazione di cui sopra, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
- 5) DISPONE che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del presente Tribunale, entro la data del **02.07.2026** e sino alla data dell'udienza;



6) DISPONE che l'OCC provveda alla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività di impresa;

7) DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

8) Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del **21.10.2026**, disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e pertanto assegna alle parti e al professionista termine perentorio fino alla stessa data per il deposito di brevi note scritte sostitutive d'udienza;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 14.06.2026

Il Giudice
Dario Albergo

